



Comune di Alfonsine

Medaglia d'argento al valor civile
Medaglia d'argento al valor militare

ID: 516818

FASCICOLO N. 2020/01 06/000007

ORDINANZA N. 11 del 13/05/2020

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 È:
ISTITUZIONE E DISCIPLINA TEMPORANEA DELL'AREA
MERCATALE DI PIAZZA DELLA RESISTENZA**

IL SINDACO

Visto l'art. 2, lett. aa) del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 1, co. 2 lett. aa) relativa alle limitazioni allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

Visto l'art. 1 co. 1 lett. z) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con il quale è stato disposto che le attività di generi alimentari presenti nei mercati possono riprendere l'attività;

Visto l'art.8 co. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 con il quale è stato disposto che "*si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale*";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia – Romagna n. 61 dell'11 aprile 2020 ad oggetto "*ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23.12.1978, n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19*"; con la quale sono state disposte sul territorio regionale ulteriori misure di contenimento;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia – Romagna n. 66 del 11 aprile 2020 ad oggetto "*ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23.12.1978, n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 integrazione all'Ordinanza n. 61 del 11 aprile 2020*"; con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito ai mercati alimentari, al commercio al dettaglio dei prodotti florovivaistici, alla coltivazione del terreno per autoconsumo, ai tagli boschivi per autoconsumo, e ai servizi di carattere artigianale e produttivo sulle imbarcazioni e nei cantieri navali;

Visto, in particolare, il punto 1. lett. f) dell'Ordinanza n. 66 dove è testualmente disposto:


unione dei comuni
della bassa Romagna

Comune di Alfonsine
Piazza Gramsci, 1 - 48011 Alfonsine (RA)

Centralino
Tel. 0544 866611 - Fax 0544 80440
www.comune.alfonsine.ra.it
urp@comune.alfonsine.ra.it

“restano sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. È altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett.c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi”;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n.131 del 08/11/2011 “Programma di sviluppo rurale PSR 2007/2013 della Regione Emilia-Romagna. Misura 411 competitività – Azione 7 “specifica leader di attuazione delle strategie integrate e multisettoriali” - Intervento B – PAL per il Delta Emiliano-Romagnolo Asse 4 “Attuazione dell'approccio leader”. Approvazione del progetto “Il mercato del contadino” da presentare al GAL Delta 2000 soc.cons. a.r.l.;

Considerato che:

- la nuova Ordinanza del Presidente della Regione, prevede una deroga alla sospensione dei mercati alimentari svolti anche in “*spazi pubblici comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, ..., a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune*”;
- tale previsione risulta più flessibile rispetto a quella contenuta nell'Ordinanza n. 61, ammettendo, con l'utilizzo dell'avverbio “*comunque*”, la deroga alla sospensione anche per quei mercati svolti in aree delimitate “in ogni modo” purché, tale perimetrazione, sia idonea a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati;
- la riapertura dei mercati alimentari potrà, quindi, avvenire o individuando soluzioni strutturate in cui non occorra mettere in atto misure provvisorie di delimitazione delle aree o nei medesimi spazi, in cui ordinariamente si svolgono i mercati, a condizione che siano realizzate transennature o delimitazioni delle aree di vendita;

Considerate le caratteristiche della rete commerciale di vicinato del Comune di Alfonsine, in cui dal 2011 il mercato del contadino del venerdì e le altre forme di mercato, integravano in modo complementare l'offerta dei prodotti alimentari e la necessità, per dare risposta ai rischi predetti, di tornare a differenziare nuovamente l'offerta dei prodotti alimentari, contratta, in questa fase di emergenza, per via delle misure di contenimento;

Ritenute quindi sussistenti le condizioni per riattivare *i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari*, nel rispetto delle disposizioni operative, eccezionali e temporanee, di seguito indicate - conformi alle disposizioni vigenti per evitare ogni forma di assembramento a tutela della salute pubblica e al fine di evitare la proliferazione del virus COVID-19 - attinenti la delimitazione e l'utilizzo delle aree e l'attività di vendita,

Dato atto che le prescrizioni relative alla gestione delle aree e delle attività nei mercati, contenute nel presente atto, sono state concordate con il Servizio SUAP, con il Responsabile della Protezione Civile e il Comandante della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Dato atto che:

- l'area mercatale in cui ordinariamente si svolgono le attività di vendita su area pubblica (Piazza Gramsci) non risulta adeguata poiché difficilmente potrebbero trovare applicazione concreta le misure relative alla regolamentazione degli accessi e al distanziamento sociale;
- l'area pubblica di Piazza della Resistenza, per contro, più ampia e agevolmente gestibile, ben potrebbe ospitare, nel rispetto delle più stringenti norme regionali, il mercato del contadino, essendo un'area ordinariamente destinata al commercio su aree pubbliche in occasione del mercato del lunedì. L'area risulta infatti idonea sotto il profilo della distribuzione degli spazi di ingresso e di uscita, consente il distanziamento degli operatori, è completamente pavimentata e dotata di forniture elettriche;

Ritenute quindi sussistenti, in questa particolare situazione emergenziale, le condizioni per trasferire in Piazza della Resistenza il mercato del contadino che, ordinariamente, viene svolto in Piazza Gramsci, fissando prescrizioni e condizioni di accesso, di utilizzo e di vendita conformi alle disposizioni vigenti per evitare ogni forma di assembramento a tutela della salute pubblica e al fine di evitare la proliferazione del virus COVID-19;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Informate le Associazioni di categoria del Commercio e dell'Agricoltura maggiormente rappresentative a livello locale;

Visto l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e sottolineato che la presente Ordinanza risulta conforme all'art. 3, co. 2 del DPCM 10 aprile 2020, in quanto:

- è urgente, ai fini del contenimento dei rischi sopra descritti;
- ha natura contingibile in quanto legata alla durata dello stesso DPCM 10 aprile 2020 o, comunque, al perdurare dell'emergenza COVID-19 o sino all'adozione di nuove disposizioni volte alla riapertura ordinaria dei mercati,;
- riguarda ambiti di competenza comunale;
- è finalizzata ad individuare i margini di attuazione dei provvedimenti di rango superiore e pertanto non si pone in contrasto con gli stessi;

ORDINA

in via eccezionale, per il tempo legato al perdurare dell'emergenza COVID-19 o sino all'adozione di nuove disposizioni volte alla riapertura ordinaria dei mercati, di destinare, alle condizioni di seguito riportate, l'area di Piazza della Resistenza, allo svolgimento delle attività di vendita su area pubblica dei soli prodotti alimentari ed, in particolare, dei seguenti mercati a merceologia esclusiva:

Mercato del contadino del venerdì: possono partecipare, nei limiti degli spazi disponibili ed eventualmente in modo frazionato, i titolari di posteggio del settore alimentare del Mercato del contadino del venerdì;

Orario di svolgimento del mercato:

- venerdì: entrata degli operatori entro le ore 8:15, apertura al pubblico dalle ore 8:30 alle ore 13:30, con obbligo per le imprese di lasciare l'area pubblica entro le ore 14.00, per consentire le operazioni di pulizia dell'area.
Sono escluse operazioni di spunta

Aree mercatali e utilizzo degli spazi:

- le aree mercatali dovranno essere perimetrate in modo da creare uno spazio con accesso ed uscita separati e agevolmente presidabili;
- gli accessi devono essere regolamentati secondo il criterio definito al punto 7, lett. c) del dPCM 10/04/20: sarà ammessa la presenza davanti ad ogni banco di vendita di non più di 3 clienti. Qualora gli spazi non consentano il rispetto della distanza droplet fra i clienti questo numero dovrà essere ridotto conseguentemente; la gestione degli ingressi e delle uscite dovrà essere, comunque, funzionale a non creare situazioni di assembramento né all'interno dell'area mercatale né all'esterno, fra le persone in attesa;
- i posteggi collocati in dette aree dovranno essere posizionati in modo da garantire il distanziamento fra loro di almeno m. 2;
- l'ingresso e l'uscita dei clienti all'area mercatale dovranno avvenire unicamente da n. 2 (due) varchi: uno di solo ingresso ed uno di sola uscita, con accesso regolamentato e presidiato da addetti al controllo (individuati e incaricati dagli stessi operatori commerciali o dall'Amministrazione Comunale);
- l'accesso dei clienti dovrà essere regolamentato in modo da garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- agli utenti è consentito permanere all'interno dell'area solo per il tempo strettamente necessario all'acquisto dei generi alimentari;
- potranno accedere all'area solamente clienti dotati dei necessari dispositivi di protezione individuale (mascherine); ugualmente, le persone in attesa all'esterno dell'area dovranno indossare tali dispositivi;
- gli operatori ambulanti dovranno indossare, oltre alla mascherina, anche i guanti "usa e getta" (punto 6, allegato 4 dPCM 10/04/20);
- ogni operatore dovrà mettere a disposizione della clientela dispenser con soluzione per la disinfezione delle mani (punto 4, allegato 4, dPCM 10/04/20);
- in prossimità delle aree mercatali dovranno essere affissi cartelli riportanti le modalità di accesso predette e, in modo ben visibile, sulle barriere di delimitazione, la segnaletica di ingresso ed uscita idonea ad agevolare il ricambio dell'utenza negli spazi di mercato;

Attività ammesse e loro gestione:

- è raccomandato alle imprese di insacchettare preventivamente la merce a chilo o ad altra misura adeguata al prodotto, in modo da semplificare e velocizzare le procedure di vendita;
- non sono consentite attività di somministrazione o consumo sul posto dei prodotti alimentari;

- dovranno essere esposti in modo ben visibile, sui banchi di vendita, cartelli con riportate le norme di distanziamento sociale ed igienico sanitarie previste negli allegati 4 e 5 del DPCM 11/04/2020;

Assegnazione e spunta:

- tenuto conto della particolare situazione di emergenza e della necessità di adottare modalità semplificate di partecipazione per venire incontro alle esigenze delle imprese interessate e per limitare il coinvolgimento di un elevato numero di persone nelle procedure di assegnazione, gli operatori, tramite le proprie associazioni o propri rappresentanti, concorderanno con il servizio SUAP e PM il collocamento dei banchi di vendita; l'assegnazione verrà effettuata in via preventiva (considerando eventuali necessità di corrente elettrica) per evitare la formazione di assembramenti la mattina, prima dell'avvio del mercato;
- sono in ogni caso escluse le operazioni di spunta;

Ulteriori indicazioni e prescrizioni:

- ulteriori indicazioni e prescrizioni di gestione degli spazi e delle attività, volte a tutelare la salute pubblica e ad evitare situazioni potenzialmente rischiose, potranno essere imposte agli operatori e ai clienti, dalla Protezione Civile o dalla Polizia Locale, anche verbalmente, in qualsiasi momento.

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle leggi e alla regolamentazione vigente in materia di commercio su aree pubbliche.

Gli effetti del presente atto decorrono da venerdì 15 maggio 2020, che sarà il primo giorno di svolgimento del mercato nella sede di Piazza della Resistenza.

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, e sul sito internet del Comune di Alfonsine e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al Testo unico degli enti locali.

di incaricare il Comando Polizia Municipale della Bassa Romagna della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;
- Sindaci dei Comuni dell'Unione Bassa Romagna;
- Comando Polizia Municipale della Bassa Romagna;
- Stazione Carabinieri di Alfonsine;
- Questura di Ravenna;
- Tenenza della Guardia di Finanza di Ravenna;
- Associazioni degli Agricoltori maggiormente rappresentative;
- Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative.
- Hera SPA

per tutto quanto non previsto si rinvia alle leggi e alla regolamentazione vigente in materia di commercio su aree pubbliche.

AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi di legge e dei regolamenti comunali vigenti.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Lì, 13/05/2020

Il Sindaco
Avv. Riccardo Graziani

c:\irideweb\lulisse\iride\tmp\Alfonsine\519117.odt

Il Sindaco
GRAZIANI RICCARDO

